

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE N° 13583

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 26 febbraio 2015, alla presenza di n. 31 suoi componenti su un totale di 34

- visto l'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'utilizzo di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni;
- visto l'art. 20 del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127, che prevede, nell'ambito del 10% dell'organico dei ricercatori e tecnologi e nei limiti delle disponibilità di bilancio, di assumere con chiamata diretta con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca per la durata del progetto e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri con documentata produzione scientifica;
- visto l'art. 1, comma 187 e successive modificazioni e integrazioni, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente i limiti di spesa entro in quali le pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato;
- visto l'art. 1, comma 188, della predetta legge n. 266/2005, il quale fa salva la possibilità per gli enti di ricerca di avvalersi di contratti di lavoro flessibile i cui oneri non risultino a carico del fondo di finanziamento degli enti;
- visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES;
- visti i contratti, gli accordi e le convenzioni, a tutt'oggi in essere, stipulati con Enti, Associazioni o Istituzioni, anche straniere, per la realizzazione di programmi di ricerca e di progetti scientifici, la gestione di servizi tecnici o per altre attività di ricerca, in relazione ai quali è prevista l'erogazione in favore dell'INFN di finanziamenti per quanto forma oggetto dei contratti, accordi e convenzioni stessi e di contributi economici (overhead) per la gestione tecnica e amministrativa di detti programmi, progetti, servizi e attività;
- vista la richiesta pervenuta dal Direttore dei Laboratori Nazionali del Sud dell'Istituto in ordine alla necessità di avvalersi di personale da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della normativa sopra richiamata;
- dato atto che l'assunzione oggetto della presente deliberazione rientra nei limiti dei contingenti numerici fissati dall'art. 20 del Decreto Legislativo 127/2003;

- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con n. 31 voti a favore visto il risultato della votazione;

DELIBERA

- 1) Di assumere presso i Laboratori Nazionali del Sud dell'Istituto, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 4 mesi con termine di scadenza non oltre il 30 giugno 2015, ai sensi dell'art. 20, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127, sui fondi del Progetto EMSO-MEDIT, con inquadramento nel profilo di Tecnologo di III livello professionale in I fascia stipendiale, l'Ing. Angelo Orlando, per collaborare alle attività di completamento della progettazione dei sistemi elettronici di potenza sottomarini da utilizzare per il controllo da terra delle stazioni scientifiche connesse alle infrastrutture sottomarine di Portopalo e del Test Site di Catania, nell'ambito del progetto EMSO-MEDIT.
- 2) Si precisa che l'Ing. Orlando vanta una notevole esperienza nel campo dell'elettronica di potenza per apparati scientifici sottomarini.
- 3) Gli oneri derivanti dalla assunzione di cui al precedente punto 1), valutati complessivamente in euro 15.946,87, troveranno copertura quanto a euro 12.156,48 sul capitolo 1203-10 (competenze fisse al personale a tempo determinato), quanto a euro 2.831,31 sul capitolo 1208-10 (contributi obbligatori personale a tempo determinato) e quanto a euro 959,08 sul capitolo 2401-10 (IRAP) del bilancio dell'Istituto, mediante l'utilizzazione del finanziamento richiamato in narrativa.
- 4) Il personale di cui al precedente punto 1) dovrà prendere servizio entro il termine massimo di sei mesi successivi alla data della presente deliberazione, trascorsi i quali l'assunzione di che trattasi non sarà più effettuabile.